

**REGIONE MOLISE – L.R. 9 aprile 2010, n. 12: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante “Disciplina delle attività agrituristiche”.**

(B.U.R.M. n. 12 del 16 aprile 2010)

**Art. 1**

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, le parole: "di superficie agricola totale" sono sostituite dalle seguenti: "di superficie agricola utilizzata".

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, le parole: "fino a settantadue pasti giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad una media giornaliera di cinquanta posti, calcolata annualmente".

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, il secondo periodo è soppresso.

4. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/ 2010, è abrogato.

**Art. 2**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.